

Fondi Amundi Private Stars

REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 37, comma 5 del D.Lgs. n. 58/98 (Testo unico della finanza), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente Regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

A) SCHEDA IDENTIFICATIVA

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di Funzionamento.

| | |
|---|---|
| <p>Denominazione, tipologia e durata del Fondo</p> | <p>Fondi Amundi Private Stars OICVM aperti (di seguito "Fondi" o, singolarmente, "Fondo"): "Amundi Private Finanza Digitale 2025" "Amundi Private Age of China 2025" "Amundi Private Smart Industry 2026" "Amundi Private Top Brands 2026" "Amundi Private Food & Agribusiness 2027" "Amundi Private Income 2030"</p> <p>La durata di ciascun Fondo è fissata al 31/12/2050 salvo proroga.</p> |
| <p>Società di Gestione del Risparmio</p> | <p>Amundi SGR S.p.A. (di seguito "SGR"), appartenente al Gruppo Crédit Agricole - iscritta all'albo delle SGR (n. 40 della sezione Gestori di OICVM, al n. 105 della sezione Gestori di FIA e al n. 2 della sezione Gestori di ELTIF), con sede legale in via Cernaia 8/10, 20121 – Milano. Il sito Internet della SGR è: www.amundi.it</p> |
| <p>Depositario</p> | <p>CACEIS Bank, Italy Branch (di seguito anche "Depositario"), con sede in Piazza Cavour 2, 20121, Milano; numero di iscrizione al Registro delle imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA n. 09720010967; Numero REA MI-2109430; iscritta al n. 8067 dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 385/1993; autorizzata dalla Banca d'Italia – ai sensi dell'art. 47 del TUF – all'esercizio delle funzioni di depositario. CACEIS Bank, Italy Branch è la succursale italiana di CACEIS Bank S.A., con sede legale in 1-3 Place Valhubert, 75206 Paris Cedex 13 – France, iscritta al registro imprese di Parigi con il numero 692 024 722. Le funzioni di emissione e rimborso dei certificati delle quote dei Fondi sono espletate presso la sede del Depositario. I prospetti contabili dei Fondi sono disponibili presso la sede del Depositario, nonché sul sito internet della SGR. Indirizzo del sito internet del Depositario: www.caceis.com</p> |
| <p>Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle modifiche regolamentari</p> | <p>Il valore unitario della quota dei Fondi viene calcolato con cadenza giornaliera, tranne i giorni di chiusura delle borse valori nazionali o di festività nazionali italiane. Il valore unitario della quota, espresso in Euro, è pubblicato sul sito Internet della SGR, www.amundi.it, con l'indicazione della data cui si riferisce. Sulla medesima fonte è pubblicato mediante avviso, il contenuto di ogni modifica regolamentare.</p> |

B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di Funzionamento.

1 OGGETTO, POLITICA D'INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE

1.1 PARTE SPECIFICA RELATIVA A CIASCUN FONDO

■ Amundi Private Finanza Digitale 2025

1. Il Fondo, di tipo flessibile, adotta una politica di investimento fondata su una durata prestabilita – di seguito “Orizzonte di Investimento” – e mira a generare un rendimento per gli investitori volto a realizzare una crescita del valore del capitale investito (di seguito “Obiettivo del Fondo”), attraverso il perseguimento di una politica di investimento che prevede, in un orizzonte temporale di 4 (quattro) anni a decorrere dalla chiusura del Periodo di Collocamento (di seguito “Periodo di Accumulazione”), il progressivo incremento dell'esposizione al mercato azionario nel rispetto di un budget di rischio predeterminato.

La partecipazione al Fondo comporta l'assunzione di rischi, che possono essere tali da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, connessi alla natura degli strumenti finanziari detenuti, il cui valore, variabile nel tempo, determina l'andamento del valore della quota. Con riferimento all'investimento in strumenti obbligazionari e monetari, il Fondo è esposto al rischio di tasso di interesse, al rischio di credito, in particolare in relazione agli emittenti corporate, e al rischio di cambio. Con riferimento agli investimenti di natura azionaria, il Fondo è esposto al rischio di variazione del prezzo delle azioni ed al rischio di cambio. L'investimento in parti di OICR comporta rischi connessi alle possibili variazioni dei valori delle quote dei fondi comuni d'investimento e delle azioni delle SICAV presenti in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse. L'utilizzo di strumenti finanziari derivati per finalità non di copertura potrebbe generare un impatto amplificato sulle variazioni della quota del Fondo legato alle variazioni dei prezzi degli strumenti finanziari sottostanti i derivati. Con riferimento agli investimenti in strumenti derivati non trattati su mercati regolamentati, il Fondo è esposto al rischio di insolvenza della controparte con la quale dette operazioni sono concluse.

2. Il Fondo investe in titoli, OICR (inclusi gli ETF), strumenti del mercato monetario, depositi bancari e strumenti finanziari derivati.

In particolare, durante il Periodo di Accumulazione, il patrimonio del Fondo è gestito secondo gli indirizzi ed i limiti di investimento di seguito indicati:

- (a) gli OICR (inclusi gli ETF) possono raggiungere il 10% dell'attivo;
- (b) gli strumenti di natura monetaria ed obbligazionaria possono raggiungere l'80% dell'attivo;
- (c) gli strumenti di natura azionaria possono raggiungere al 100% dell'attivo;
- (d) i depositi bancari possono raggiungere il 100% dell'attivo;
- (e) il Fondo investe in strumenti finanziari derivati in conformità a quanto previsto dall'articolo 1.2, comma 6.

Con riferimento agli strumenti finanziari di cui alla lettera (b), il Fondo può investire in obbligazioni subordinate, quali obbligazioni convertibili (fino al 10% dell'attivo) e *contingent-convertible* (fino al 5% dell'attivo).

Non sono previste restrizioni agli investimenti con riguardo alle categorie di emittenti e alle tipologie di imprese.

Gli investimenti del Fondo possono essere diretti verso tutte le aree geografiche/mercati, a condizione che l'esposizione nei confronti di emittenti di Paesi emergenti, riveniente dall'investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed azionaria, non sia complessivamente superiore al 50% dell'attivo.

Gli strumenti finanziari in cui investe il Fondo sono denominati principalmente in Euro e in valute di Paesi sviluppati; gli investimenti in valute di Paesi emergenti non possono superare il 50% dell'attivo.

Il Fondo non può detenere strumenti con merito di credito inferiore ad *investment grade* in misura superiore al 50% dell'attivo.

Gli investimenti possono essere effettuati in un singolo Paese, in un singolo settore ed in una sola valuta, nell'ambito delle limitazioni espresse nel presente Regolamento.

Durante il Periodo di Collocamento, come definito al successivo paragrafo 4.1, il Fondo investe esclusivamente in strumenti di mercato monetario, OICR monetari e depositi bancari, può detenere liquidità ed il limite di investimento in strumenti di cui alle lettere (a) e (b) è elevato al 100% dell'attivo.

3. Durante il Periodo di Accumulazione viene adottato uno stile di gestione attivo che prevede, a partire da un investimento iniziale indicativamente pari al 30% dell'attivo in strumenti di natura azionaria, la detenzione, l'acquisto e la vendita degli strumenti finanziari di cui al precedente comma 2 al fine di ottenere livelli predefiniti di esposizione ai mercati azionari crescenti di trimestre in trimestre, fatto salvo il rispetto di un budget di rischio predeterminato tendenzialmente alto. Allo scadere del Periodo di Accumulazione è previsto il termine dell'Orizzonte di Investimento, definito in relazione alla ragionevole capacità della politica di gestione di esplicitare le proprie potenzialità al fine di conseguire l'Obiettivo del Fondo. Gli investimenti azionari sono indirizzati verso titoli e altri strumenti azionari, compresi OICR, anche collegati, orientati a cogliere le opportunità di investimento collegate alla crescita economica globale, focalizzandosi su società operanti nell'ambito dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione dei servizi finanziari ed altri settori ad essa collegati.

I singoli strumenti finanziari sono selezionati fra quelli che presentano il miglior rapporto rischio/rendimento ed in base alla capacità dell'emittente di generare reddito e proventi, nonché mediante una tecnica di gestione fondamentale che

si basa sulle previsioni circa le prospettive reddituali e patrimoniali degli emittenti e sull'analisi macroeconomica relativa all'evoluzione dei tassi di interesse, tassi di cambio, al ciclo economico e alle politiche fiscali.

La scelta degli OICR è effettuata attraverso processi di valutazione di natura quantitativa e qualitativa, tenuto conto della specializzazione dell'asset manager e dello stile di gestione, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti. Gli OICR sono selezionati fra quelli gestiti dalla Società di gestione e da altre Società del gruppo (OICR "collegati") e quelli gestiti da primarie società, sulla base della qualità e consistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, nonché della solidità del processo d'investimento valutato da un apposito team di analisti.

4. In caso di default di uno o più emittenti dei titoli detenuti in portafoglio dal Fondo, la SGR si riserva la facoltà di assumere scelte di investimento diverse da quelle previste dalla procedura di incremento automatico dell'esposizione al mercato azionario di cui al precedente comma 3, ivi inclusa la sospensione della procedura stessa.
5. Entro i tre mesi successivi alla scadenza dell'Orizzonte di Investimento, è previsto che il Fondo sia oggetto di fusione per incorporazione in altro fondo gestito dalla SGR o da altre Società del gruppo caratterizzato da una politica di investimento compatibile. A tal fine la SGR potrebbe procedere ad un riequilibrio del portafoglio del Fondo prima che la fusione acquisti efficacia, il tutto nel rispetto della disciplina pro tempore vigente in materia di operazioni di fusione di OICR. La SGR fornirà preventivamente ai partecipanti al Fondo apposita e dettagliata informativa in merito all'operazione di fusione. I medesimi partecipanti potranno in ogni caso richiedere, successivamente alla scadenza dell'Orizzonte di Investimento del Fondo, senza spese diverse da quelle strettamente inerenti ai costi di disinvestimento, il rimborso delle quote possedute o la conversione delle stesse in quote di altro OICR con politica di investimento analoga, gestito dalla SGR.
6. Il Fondo promuove caratteristiche di natura ambientale e/o sociale nel rispetto di pratiche di buon governo societario, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/11/2019 e successive modifiche.

■ **Amundi Private Age of China 2025**

1. Il Fondo, di tipo flessibile, adotta una politica di investimento fondata su una durata prestabilita – di seguito "Orizzonte di Investimento" – e mira a generare un rendimento per gli investitori volto a realizzare una crescita del valore del capitale investito (di seguito "Obiettivo del Fondo"), attraverso il perseguimento di una politica di investimento che prevede, in un orizzonte temporale di 4 (quattro) anni a decorrere dalla chiusura del Periodo di Collocamento (di seguito "Periodo di Accumulazione"), il progressivo incremento dell'esposizione al mercato azionario nel rispetto di un budget di rischio predeterminato.

La partecipazione al Fondo comporta l'assunzione di rischi, che possono essere tali da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, connessi alla natura degli strumenti finanziari detenuti, il cui valore, variabile nel tempo, determina l'andamento del valore della quota. Con riferimento all'investimento in strumenti obbligazionari e monetari, il Fondo è esposto al rischio di tasso di interesse, al rischio di credito, in particolare in relazione agli emittenti corporate, e al rischio di cambio. Con riferimento agli investimenti di natura azionaria, il Fondo è esposto al rischio di variazione del prezzo delle azioni ed al rischio di cambio. L'investimento in parti di OICR comporta rischi connessi alle possibili variazioni dei valori delle quote dei fondi comuni d'investimento e delle azioni delle SICAV presenti in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative riserve. L'utilizzo di strumenti finanziari derivati per finalità non di copertura potrebbe generare un impatto amplificato sulle variazioni della quota del Fondo legato alle variazioni dei prezzi degli strumenti finanziari sottostanti i derivati. Con riferimento agli investimenti in strumenti derivati non trattati su mercati regolamentati, il Fondo è esposto al rischio di insolvenza della controparte con la quale dette operazioni sono concluse.

2. Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria fino all'80% dell'attivo ed in strumenti finanziari di natura azionaria fino al 100% dell'attivo.

In particolare, durante il Periodo di Accumulazione, il patrimonio del Fondo è gestito secondo gli indirizzi ed i limiti di investimento di seguito indicati:

(a) gli OICR (inclusi gli ETF) di natura monetaria ed obbligazionaria possono raggiungere l'80% dell'attivo;

(b) gli OICR (inclusi ETF) azionari possono raggiungere il 100% dell'attivo;

(c) i depositi bancari possono raggiungere il 100% dell'attivo;

(d) il Fondo investe in strumenti finanziari derivati in conformità a quanto previsto dall'articolo 1.2, comma 6.

Non sono previste restrizioni agli investimenti con riguardo alle categorie di emittenti e alle tipologie di imprese.

Gli investimenti del Fondo possono essere diretti verso tutte le aree geografiche/mercati. L'esposizione nei confronti di emittenti di Paesi emergenti può raggiungere il 100% dell'attivo.

Gli strumenti finanziari in cui investe il Fondo possono essere denominati in Euro, valute estere di Paesi sviluppati e valute estere di Paesi emergenti. L'esposizione complessiva del Fondo in valute diverse dall'Euro, comprese valute dei Paesi emergenti, può raggiungere il 100% dell'attivo.

Il Fondo non può detenere strumenti con merito di credito inferiore ad *investment grade* in misura superiore al 50% dell'attivo.

Gli investimenti possono essere effettuati in un singolo Paese, in un singolo settore ed in una sola valuta, nell'ambito delle limitazioni espresse nel presente Regolamento.

Durante il Periodo di Collocamento, come definito al successivo paragrafo 4.1, il Fondo investe esclusivamente in strumenti di mercato monetario, OICR monetari e depositi bancari, può detenere liquidità ed il limite di investimento in strumenti di cui alla lettera (a) è elevato al 100% dell'attivo.

3. Durante il Periodo di Accumulazione viene adottato uno stile di gestione attivo che prevede, a partire da un investimento iniziale indicativamente pari al 30% dell'attivo in strumenti di natura azionaria, la detenzione, l'acquisto e la vendita degli strumenti finanziari di cui al precedente comma 2 al fine di ottenere livelli predefiniti di esposizione ai

mercati azionari crescenti di trimestre in trimestre, fatto salvo il rispetto di un budget di rischio predeterminato tendenzialmente alto. Allo scadere del Periodo di Accumulazione è previsto il termine dell'Orizzonte di Investimento, definito in relazione alla ragionevole capacità della politica di gestione di esplicitare le proprie potenzialità al fine di conseguire l'Obiettivo del Fondo. Gli investimenti azionari sono indirizzati verso OICR azionari, anche collegati, orientati a cogliere le nuove opportunità di investimento offerte dal mercato azionario cinese, dell'Asia emergente e dei Paesi che beneficiano di relazioni di partnership e di scambio commerciale con la Cina.

La scelta degli OICR è effettuata attraverso processi di valutazione di natura quantitativa e qualitativa, tenuto conto della specializzazione dell'asset manager e dello stile di gestione, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti. Gli OICR sono selezionati fra quelli gestiti dalla Società di gestione e da altre Società del gruppo (OICR "collegati") e quelli gestiti da primarie società, sulla base della qualità e consistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, nonché della solidità del processo d'investimento valutato da un apposito team di analisti.

4. In caso di default di uno o più emittenti dei titoli detenuti in portafoglio dal Fondo, la SGR si riserva la facoltà di assumere scelte di investimento diverse da quelle previste dalla procedura di incremento automatico dell'esposizione al mercato azionario di cui al precedente comma 3, ivi inclusa la sospensione della procedura stessa.
5. Entro i tre mesi successivi alla scadenza dell'Orizzonte di Investimento, è previsto che il Fondo sia oggetto di fusione per incorporazione in altro fondo gestito dalla SGR caratterizzato da una politica di investimento compatibile. A tal fine la SGR potrebbe procedere ad un riequilibrio del portafoglio del Fondo prima che la fusione acquisti efficacia, il tutto nel rispetto della disciplina pro tempore vigente in materia di operazioni di fusione di OICR. La SGR fornirà preventivamente ai partecipanti al Fondo apposita e dettagliata informativa in merito all'operazione di fusione. I medesimi partecipanti potranno in ogni caso richiedere, successivamente alla scadenza dell'Orizzonte di Investimento del Fondo, senza spese diverse da quelle strettamente inerenti ai costi di disinvestimento, il rimborso delle quote possedute o la conversione delle stesse in quote di altro OICR con politica di investimento analoga, gestito dalla SGR.

■ **Amundi Private Smart Industry 2026**

1. Il Fondo, di tipo flessibile, adotta una politica di investimento fondata su una durata prestabilita – di seguito "Orizzonte di Investimento" – e mira a generare un rendimento per gli investitori volto a realizzare una crescita del valore del capitale investito (di seguito "Obiettivo del Fondo"), attraverso il perseguimento di una politica di investimento che prevede, in un orizzonte temporale di 4 (quattro) anni a decorrere dalla chiusura del Periodo di Collocamento (di seguito "Periodo di Accumulazione"), il progressivo incremento dell'esposizione al mercato azionario nel rispetto di un budget di rischio predeterminato.

La partecipazione al Fondo comporta l'assunzione di rischi, che possono essere tali da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, connessi alla natura degli strumenti finanziari detenuti, il cui valore, variabile nel tempo, determina l'andamento del valore della quota. Con riferimento all'investimento in strumenti obbligazionari e monetari, il Fondo è esposto al rischio di tasso di interesse, al rischio di credito, in particolare in relazione agli emittenti corporate, e al rischio di cambio. Con riferimento agli investimenti di natura azionaria, il Fondo è esposto al rischio di variazione del prezzo delle azioni ed al rischio di cambio. L'investimento in parti di OICR comporta rischi connessi alle possibili variazioni dei valori delle quote dei fondi comuni d'investimento e delle azioni delle SICAV presenti in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative riserve. L'utilizzo di strumenti finanziari derivati per finalità non di copertura potrebbe generare un impatto amplificato sulle variazioni della quota del Fondo legato alle variazioni dei prezzi degli strumenti finanziari sottostanti i derivati. Con riferimento agli investimenti in strumenti derivati non trattati su mercati regolamentati, il Fondo è esposto al rischio di insolvenza della controparte con la quale dette operazioni sono concluse.

2. Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria fino all'80% dell'attivo ed in strumenti finanziari di natura azionaria fino al 100% dell'attivo.

In particolare, durante il Periodo di Accumulazione, il patrimonio del Fondo è gestito secondo gli indirizzi ed i limiti di investimento di seguito indicati:

(e) gli OICR (inclusi gli ETF) di natura monetaria ed obbligazionaria possono raggiungere l'80% dell'attivo;

(f) gli OICR (inclusi ETF) azionari possono raggiungere il 100% dell'attivo;

(g) i depositi bancari possono raggiungere il 100% dell'attivo;

(h) il Fondo investe in strumenti finanziari derivati in conformità a quanto previsto dall'articolo 1.2, comma 6.

Non sono previste restrizioni agli investimenti con riguardo alle categorie di emittenti e alle tipologie di imprese.

Gli investimenti del Fondo possono essere diretti verso tutte le aree geografiche/mercati. L'esposizione nei confronti di emittenti di Paesi emergenti può raggiungere il 100% dell'attivo.

Gli strumenti finanziari in cui investe il Fondo possono essere denominati in Euro, valute estere di Paesi sviluppati e valute estere di Paesi emergenti. L'esposizione complessiva del Fondo in valute diverse dall'Euro, comprese valute dei Paesi emergenti, può raggiungere il 100% dell'attivo.

Il Fondo non può detenere strumenti con merito di credito inferiore ad *investment grade* in misura superiore al 50% dell'attivo.

Gli investimenti possono essere effettuati in un singolo Paese, in un singolo settore ed in una sola valuta, nell'ambito delle limitazioni espresse nel presente Regolamento.

Durante il Periodo di Collocamento, come definito al successivo paragrafo 4.1, il Fondo investe esclusivamente in strumenti di mercato monetario, OICR monetari e depositi bancari, può detenere liquidità ed il limite di investimento in strumenti di cui alla lettera (a) è elevato al 100% dell'attivo.

3. Durante il Periodo di Accumulazione viene adottato uno stile di gestione attivo che prevede, a partire da un investimento iniziale indicativamente pari al 30% dell'attivo in strumenti di natura azionaria, la detenzione, l'acquisto e la vendita degli strumenti finanziari di cui al precedente comma 2 al fine di ottenere livelli predefiniti di esposizione ai

mercati azionari crescenti di trimestre in trimestre, fatto salvo il rispetto di un budget di rischio predeterminato tendenzialmente alto. Allo scadere del Periodo di Accumulazione è previsto il termine dell'Orizzonte di Investimento, definito in relazione alla ragionevole capacità della politica di gestione di esplicitare le proprie potenzialità al fine di conseguire l'Obiettivo del Fondo. Gli investimenti azionari sono indirizzati verso OICR azionari, anche collegati, orientati a cogliere le nuove opportunità di investimento offerte dalle innovazioni tecnologiche che mirano a rendere maggiormente efficiente e competitiva la produzione e l'offerta di beni e servizi, a ridurre i costi di trasporto e comunicazione, a migliorare la logistica e le supply chain globali (come ad esempio la digitalizzazione dell'economia e dei sistemi produttivi, l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili e la transizione energetica).

La scelta degli OICR è effettuata attraverso processi di valutazione di natura quantitativa e qualitativa, tenuto conto della specializzazione dell'asset manager e dello stile di gestione, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti. Gli OICR sono selezionati fra quelli gestiti dalla Società di gestione e da altre Società del gruppo (OICR "collegati") e quelli gestiti da primarie società, sulla base della qualità e consistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, nonché della solidità del processo d'investimento valutato da un apposito team di analisti.

4. In caso di default di uno o più emittenti dei titoli detenuti in portafoglio dal Fondo, la SGR si riserva la facoltà di assumere scelte di investimento diverse da quelle previste dalla procedura di incremento automatico dell'esposizione al mercato azionario di cui al precedente comma 3, ivi inclusa la sospensione della procedura stessa.
5. Entro i tre mesi successivi alla scadenza dell'Orizzonte di Investimento, è previsto che il Fondo sia oggetto di fusione per incorporazione in altro fondo gestito dalla SGR caratterizzato da una politica di investimento compatibile. A tal fine la SGR potrebbe procedere ad un riequilibrio del portafoglio del Fondo prima che la fusione acquisti efficacia, il tutto nel rispetto della disciplina pro tempore vigente in materia di operazioni di fusione di OICR. La SGR fornirà preventivamente ai partecipanti al Fondo apposita e dettagliata informativa in merito all'operazione di fusione. I medesimi partecipanti potranno in ogni caso richiedere, successivamente alla scadenza dell'Orizzonte di Investimento del Fondo, senza spese diverse da quelle strettamente inerenti ai costi di disinvestimento, il rimborso delle quote possedute o la conversione delle stesse in quote di altro OICR con politica di investimento analoga, gestito dalla SGR.
6. Il Fondo promuove caratteristiche di natura ambientale e/o sociale nel rispetto di pratiche di buon governo societario, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/11/2019 e successive modifiche.

■ **Amundi Private Top Brands 2026**

1. Il Fondo, di tipo flessibile, adotta una politica di investimento fondata su una durata prestabilita – di seguito "Orizzonte di Investimento" – e mira a generare un rendimento per gli investitori volto a realizzare una crescita del valore del capitale investito (di seguito "Obiettivo del Fondo"), attraverso il perseguimento di una politica di investimento che prevede, in un orizzonte temporale di 4 (quattro) anni a decorrere dalla chiusura del Periodo di Collocamento (di seguito "Periodo di Accumulazione"), il progressivo incremento dell'esposizione al mercato azionario nel rispetto di un budget di rischio predeterminato.

La partecipazione al Fondo comporta l'assunzione di rischi, che possono essere tali da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, connessi alla natura degli strumenti finanziari detenuti, il cui valore, variabile nel tempo, determina l'andamento del valore della quota. Con riferimento all'investimento in strumenti obbligazionari e monetari, il Fondo è esposto al rischio di tasso di interesse, al rischio di credito, in particolare in relazione agli emittenti corporate, e al rischio di cambio. Con riferimento agli investimenti di natura azionaria, il Fondo è esposto al rischio di variazione del prezzo delle azioni ed al rischio di cambio. L'investimento in parti di OICR comporta rischi connessi alle possibili variazioni dei valori delle quote dei fondi comuni d'investimento e delle azioni delle SICAV presenti in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse. L'utilizzo di strumenti finanziari derivati per finalità non di copertura potrebbe generare un impatto amplificato sulle variazioni della quota del Fondo legato alle variazioni dei prezzi degli strumenti finanziari sottostanti i derivati. Con riferimento agli investimenti in strumenti derivati non trattati su mercati regolamentati, il Fondo è esposto al rischio di insolvenza della controparte con la quale dette operazioni sono concluse.

2. Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria fino all'80% dell'attivo ed in strumenti finanziari di natura azionaria fino al 100% dell'attivo.

In particolare, durante il Periodo di Accumulazione, il patrimonio del Fondo è gestito secondo gli indirizzi ed i limiti di investimento di seguito indicati:

- (a) strumenti di mercato monetario, fino all'80% dell'attivo;
- (b) titoli obbligazionari (compresi quelli per i quali sia prevista la conversione in strumenti di tipo azionario), fino all'80% dell'attivo;
- (c) titoli azionari, fino al 100% dell'attivo;
- (d) strumenti finanziari collegati al rendimento di materie prime, fino al 15% dell'attivo;
- (e) strumenti finanziari derivati, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1.2, comma 6;
- (f) OICR (compresi gli ETF) fino al 10% dell'attivo
- (g) depositi bancari, fino al 100% dell'attivo.

Con riferimento agli strumenti finanziari di cui alla lettera (b), il Fondo investe in titoli di Stato e obbligazioni societarie, comprese obbligazioni subordinate, quali obbligazioni convertibili (fino al 10% dell'attivo) e contingent-convertible (fino al 5% dell'attivo).

Il Fondo può detenere gli strumenti finanziari azionari derivanti dall'investimento in strumenti obbligazionari convertibili o dall'esercizio di altri diritti connessi agli investimenti.

Non sono previste restrizioni agli investimenti con riguardo alle categorie di emittenti e ai settori industriali.

Gli investimenti del Fondo possono essere diretti verso tutte le aree geografiche/mercati, a condizione che l'esposizione nei confronti di emittenti di Paesi emergenti, riveniente dall'investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed azionaria, non sia complessivamente superiore al 50% dell'attivo.

Il Fondo può investire fino al 100% del suo attivo in strumenti finanziari classificati di "adeguata qualità creditizia" (c.d. investment grade) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Il Fondo non può detenere strumenti con merito di credito inferiore ad *investment grade* in misura superiore al 50% dell'attivo.

Gli strumenti finanziari in cui investe il Fondo possono essere denominati in qualsiasi valuta; l'investimento in valute di Paesi emergenti non può superare il 50% dell'attivo.

Gli investimenti possono essere effettuati in un singolo Paese, in un singolo settore ed in una sola valuta, nell'ambito delle limitazioni espresse nel presente Regolamento.

Durante il Periodo di Collocamento, come definito al successivo paragrafo 4.1, il Fondo può investire esclusivamente in OICR monetari, strumenti di mercato monetario e depositi bancari, nonché detenere liquidità ed il limite di investimento in strumenti di cui alle lettere (a), (b) ed (f) è elevato al 100% dell'attivo.

3. Durante il Periodo di Accumulazione viene adottato uno stile di gestione attivo che prevede, a partire da un investimento iniziale indicativamente pari al 30% dell'attivo in strumenti di natura azionaria, la detenzione, l'acquisto e la vendita degli strumenti finanziari di cui al precedente comma 2 al fine di ottenere livelli predefiniti di esposizione ai mercati azionari crescenti di trimestre in trimestre, fatto salvo il rispetto di un budget di rischio predeterminato tendenzialmente alto. Allo scadere del Periodo di Accumulazione è previsto il termine dell'Orizzonte di Investimento, definito in relazione alla ragionevole capacità della politica di gestione di esplicitare le proprie potenzialità al fine di conseguire l'Obiettivo del Fondo.
4. In caso di default di uno o più emittenti dei titoli detenuti in portafoglio dal Fondo, la SGR si riserva la facoltà di assumere scelte di investimento diverse da quelle previste dalla procedura di incremento automatico dell'esposizione al mercato azionario di cui al precedente comma 3, ivi inclusa la sospensione della procedura stessa. Gli investimenti azionari sono indirizzati verso titoli e altri strumenti azionari, compresi OICR, anche collegati, orientati a cogliere le opportunità di investimento collegate ad aziende i cui marchi sono riconosciuti a livello globale in svariati settori (come tecnologia, lusso, automobili, beni di consumo, restauro) e che, anche grazie al loro marchio, hanno costruito un forte vantaggio competitivo rispetto ai propri concorrenti che consente loro di essere resilienti anche in periodi di crisi. I singoli strumenti finanziari sono selezionati fra quelli che presentano il miglior rapporto rischio/rendimento ed in base alla capacità dell'emittente di generare reddito e proventi, nonché mediante una tecnica di gestione fondamentale che si basa sulle previsioni circa le prospettive reddituali e patrimoniali degli emittenti e sull'analisi macroeconomica relativa all'evoluzione dei tassi di interesse, tassi di cambio, al ciclo economico e alle politiche fiscali. La scelta degli OICR è effettuata attraverso processi di valutazione di natura quantitativa e qualitativa, tenuto conto della specializzazione dell'asset manager e dello stile di gestione, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti. Gli OICR sono selezionati fra quelli gestiti dalla Società di gestione e da altre Società del gruppo (OICR "collegati") e quelli gestiti da primarie società, sulla base della qualità e consistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, nonché della solidità del processo d'investimento valutato da un apposito team di analisti.
5. Entro i tre mesi successivi alla scadenza dell'Orizzonte di Investimento, è previsto che il Fondo sia oggetto di fusione per incorporazione in altro fondo gestito dalla SGR o da altre Società del gruppo caratterizzato da una politica di investimento compatibile. A tal fine la SGR potrebbe procedere ad un riequilibrio del portafoglio del Fondo prima che la fusione acquisti efficacia, il tutto nel rispetto della disciplina pro tempore vigente in materia di operazioni di fusione di OICR. La SGR fornirà preventivamente ai partecipanti al Fondo apposita e dettagliata informativa in merito all'operazione di fusione. I medesimi partecipanti potranno in ogni caso richiedere, successivamente alla scadenza dell'Orizzonte di Investimento del Fondo, senza spese diverse da quelle strettamente inerenti ai costi di disinvestimento, il rimborso delle quote possedute o la conversione delle stesse in quote di altro OICR con politica di investimento analoga, gestito dalla SGR.
6. Il Fondo promuove caratteristiche di natura ambientale e/o sociale nel rispetto di pratiche di buon governo societario, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/11/2019 e successive modifiche.

■ **Amundi Private Food & Agribusiness 2027**

1. Il Fondo, di tipo flessibile, adotta una politica di investimento fondata su una durata prestabilita – di seguito "Orizzonte di Investimento" – e mira a generare un rendimento per gli investitori volto a realizzare una crescita del valore del capitale investito (di seguito "Obiettivo del Fondo"), attraverso il perseguimento di una politica di investimento che prevede, in un orizzonte temporale di 4 (quattro) anni a decorrere dalla chiusura del Periodo di Collocamento (di seguito "Periodo di Accumulazione"), il progressivo incremento dell'esposizione al mercato azionario nel rispetto di un budget di rischio predeterminato.

La partecipazione al Fondo comporta l'assunzione di rischi, che possono essere tali da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, connessi alla natura degli strumenti finanziari detenuti, il cui valore, variabile nel tempo, determina l'andamento del valore della quota. Con riferimento all'investimento in strumenti obbligazionari e monetari, il Fondo è esposto al rischio di tasso di interesse, al rischio di credito, in particolare in relazione agli emittenti corporate, e al rischio di cambio. Con riferimento agli investimenti di natura azionaria, il Fondo è esposto al rischio di variazione del prezzo delle azioni ed al rischio di cambio. L'investimento in parti di OICR comporta rischi connessi alle possibili variazioni dei valori delle quote dei fondi comuni d'investimento e delle azioni delle SICAV presenti in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse. L'utilizzo di strumenti finanziari derivati per finalità non di copertura potrebbe generare un impatto amplificato sulle variazioni della quota del Fondo legato alle variazioni dei prezzi degli strumenti finanziari sottostanti i

derivati. Con riferimento agli investimenti in strumenti derivati non trattati su mercati regolamentati, il Fondo è esposto al rischio di insolvenza della controparte con la quale dette operazioni sono concluse.

2. Il Fondo investe in titoli, OICR (inclusi gli ETF), strumenti del mercato monetario, depositi bancari e strumenti finanziari derivati.

In particolare, durante il Periodo di Accumulazione, il patrimonio del Fondo è gestito secondo gli indirizzi ed i limiti di investimento di seguito indicati:

- (a) gli OICR (inclusi gli ETF) possono raggiungere il 10% dell'attivo;
- (b) gli strumenti di natura monetaria ed obbligazionaria possono raggiungere l'80% dell'attivo;
- (c) gli strumenti di natura azionaria possono raggiungere al 100% dell'attivo;
- (d) strumenti finanziari (compresi gli OICR) collegati al rendimento di commodities, fino al 15% dell'attivo;
- (e) i depositi bancari possono raggiungere il 100% dell'attivo;
- (f) il Fondo investe in strumenti finanziari derivati in conformità a quanto previsto dall'articolo 1.2, comma 6.

Con riferimento agli strumenti finanziari di cui alla lettera (b), il Fondo può investire in obbligazioni subordinate, quali obbligazioni convertibili (fino al 10% dell'attivo) e *contingent-convertible* (fino al 5% dell'attivo).

Non sono previste restrizioni agli investimenti con riguardo alle categorie di emittenti e alle tipologie di imprese.

Gli investimenti del Fondo possono essere diretti verso tutte le aree geografiche/mercati, a condizione che l'esposizione nei confronti di emittenti di Paesi emergenti, riveniente dall'investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed azionaria, non sia complessivamente superiore al 50% dell'attivo.

Gli strumenti finanziari in cui investe il Fondo sono denominati principalmente in Euro e in valute di Paesi sviluppati; gli investimenti in valute di Paesi emergenti non possono superare il 50% dell'attivo.

Il Fondo non può detenere strumenti con merito di credito inferiore ad investment grade in misura superiore al 50% dell'attivo.

Gli investimenti possono essere effettuati in un singolo Paese, in un singolo settore ed in una sola valuta, nell'ambito delle limitazioni espresse nel presente Regolamento.

3. Durante il Periodo di Accumulazione viene adottato uno stile di gestione attivo che prevede, a partire da un investimento iniziale indicativamente pari al 30% dell'attivo in strumenti di natura azionaria, la detenzione, l'acquisto e la vendita degli strumenti finanziari di cui al precedente comma 2 al fine di ottenere livelli predefiniti di esposizione ai mercati azionari crescenti di trimestre in trimestre, fatto salvo il rispetto di un budget di rischio predeterminato tendenzialmente alto. Allo scadere del Periodo di Accumulazione è previsto il termine dell'Orizzonte di Investimento, definito in relazione alla ragionevole capacità della politica di gestione di esplicitare le proprie potenzialità al fine di conseguire l'Obiettivo del Fondo. Gli investimenti azionari sono indirizzati verso titoli e altri strumenti azionari, orientati a cogliere le opportunità di investimento collegate ad aziende legate all'intero ciclo di produzione del cibo, dall'agricoltura al trattamento dell'acqua, dai fertilizzanti alle macchine agricole, dal *packaging* per alimenti alla produzione di bevande, dai ristoranti all'*home delivery*. I singoli strumenti finanziari sono selezionati fra quelli che presentano il miglior rapporto rischio/rendimento ed in base alla capacità dell'emittente di generare reddito e proventi, nonché mediante una tecnica di gestione fondamentale che si basa sulle previsioni circa le prospettive reddituali e patrimoniali degli emittenti e sull'analisi macroeconomica relativa all'evoluzione dei tassi di interesse, tassi di cambio, al ciclo economico e alle politiche fiscali. La scelta degli OICR è effettuata attraverso processi di valutazione di natura quantitativa e qualitativa, tenuto conto della specializzazione dell'asset manager e dello stile di gestione, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti. Gli OICR sono selezionati fra quelli gestiti dalla Società di gestione e da altre Società del gruppo (OICR "collegati") e quelli gestiti da primarie società, sulla base della qualità e consistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, nonché della solidità del processo d'investimento valutato da un apposito team di analisti.
4. In caso di default di uno o più emittenti dei titoli detenuti in portafoglio dal Fondo, la SGR si riserva la facoltà di assumere scelte di investimento diverse da quelle previste dalla procedura di incremento automatico dell'esposizione al mercato azionario di cui al precedente comma 3, ivi inclusa la sospensione della procedura stessa.
5. Entro i tre mesi successivi alla scadenza dell'Orizzonte di Investimento, è previsto che il Fondo sia oggetto di fusione per incorporazione in altro fondo gestito dalla SGR caratterizzato da una politica di investimento compatibile. A tal fine la SGR potrebbe procedere ad un riequilibrio del portafoglio del Fondo prima che la fusione acquisti efficacia, il tutto nel rispetto della disciplina pro tempore vigente in materia di operazioni di fusione di OICR. La SGR fornirà preventivamente ai partecipanti al Fondo apposita e dettagliata informativa in merito all'operazione di fusione. I medesimi partecipanti potranno in ogni caso richiedere, successivamente alla scadenza dell'Orizzonte di Investimento del Fondo, senza spese diverse da quelle strettamente inerenti ai costi di disinvestimento, il rimborso delle quote possedute o la conversione delle stesse in quote di altro OICR con politica di investimento analoga, gestito dalla SGR.
6. Il Fondo promuove caratteristiche di natura ambientale e/o sociale nel rispetto di pratiche di buon governo societario, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/11/2019 e successive modifiche.

■ **Amundi Private Income 2030**

1. Il Fondo, di tipo flessibile, adotta una politica di investimento fondata su una durata prestabilita e mira – in un orizzonte temporale di circa 5 (cinque) anni a decorrere dalla chiusura del Periodo di Collocamento, come definito al successivo paragrafo 4.1 (di seguito "Orizzonte di Investimento") – a generare un reddito nonché a realizzare una rivalutazione del capitale, in linea con l'obiettivo di riconoscere ai partecipanti, con riferimento agli esercizi 2025, 2026, 2027 e 2028, un ammontare pro-quota pari a 3,50% del valore iniziale della quota, secondo i criteri e le modalità di cui al successivo sotto-paragrafo 2.

La partecipazione al Fondo comporta l'assunzione di rischi, che possono essere tali da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, connessi alla natura degli strumenti finanziari detenuti, il cui valore, variabile nel tempo, determina l'andamento del valore della quota. Con riferimento all'investimento in strumenti obbligazionari e monetari, il Fondo è esposto al rischio di tasso di interesse, al rischio di credito, in particolare in relazione agli emittenti *corporate*, e al rischio di cambio. Con riferimento agli investimenti di natura azionaria, il Fondo è esposto al rischio di variazione del prezzo delle azioni ed al rischio di cambio. L'investimento in parti di OICR comporta rischi connessi alle possibili variazioni dei valori delle quote dei fondi comuni d'investimento e delle azioni delle SICAV presenti in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse. L'utilizzo di strumenti finanziari derivati per finalità non di copertura potrebbe generare un impatto amplificato sulle variazioni della quota del Fondo legato alle variazioni dei prezzi degli strumenti finanziari sottostanti i derivati. Con riferimento agli investimenti in strumenti derivati non trattati su mercati regolamentati, il Fondo è esposto al rischio di insolvenza della controparte con la quale dette operazioni sono concluse.

2. Il patrimonio del Fondo può essere investito in:

- (a) strumenti del mercato monetario, fino al 100% dell'attivo;
- (b) strumenti finanziari di natura obbligazionaria, fino al 100% dell'attivo;
- (c) strumenti finanziari di natura azionaria fino al 50% dell'attivo, di cui titoli azionari fino al 30% dell'attivo;
- (d) strumenti finanziari (compresi gli OICR) collegati al rendimento di commodities, fino al 20% dell'attivo;
- (e) OICR (inclusi gli ETF), fino al 20% dell'attivo;
- (f) strumenti finanziari derivati.

Gli strumenti finanziari di cui alle lettere (a) e (b) sono classificati di "adeguata qualità creditizia" (c.d. investment grade) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Il Fondo può altresì ottenere un'esposizione verso strumenti finanziari *non investment grade*, nel limite massimo del 50% dell'attivo.

L'investimento aggregato negli strumenti finanziari di cui alle lettere (d) e (e) non può complessivamente superare il 20% dell'attivo del Fondo.

Non sono previste restrizioni agli investimenti con riguardo alle categorie di emittenti e ai settori industriali.

Gli investimenti possono essere diretti verso tutte le aree geografiche/mercati, a condizione che l'esposizione nei confronti di emittenti di Paesi emergenti, riveniente dall'investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed azionaria, non sia complessivamente superiore al 40% dell'attivo.

Gli strumenti finanziari in cui investe il Fondo possono essere denominati in Euro, valute estere di Paesi sviluppati e valute estere di Paesi emergenti; in quest'ultimo caso, gli investimenti non possono essere superiori al 30% dell'attivo.

Il Fondo può altresì investire in depositi bancari fino al 100% del suo attivo.

Gli investimenti possono essere effettuati in un singolo Paese, in un singolo settore ed in una sola valuta, nell'ambito delle limitazioni espresse nel presente Regolamento.

3. L'utilizzo di parti di OICR è consentito purché tali OICR abbiano una politica di investimento compatibile con quella del Fondo secondo le caratteristiche di cui al precedente comma 2.

4. Entro i tre mesi successivi alla scadenza dell'Orizzonte di Investimento, è previsto che il Fondo sia oggetto di fusione per incorporazione in altro fondo gestito dalla SGR caratterizzato da una politica di investimento omogenea e a tal fine la SGR potrebbe procedere ad un riequilibrio del portafoglio del Fondo prima che la fusione acquisti efficacia, il tutto nel rispetto della disciplina pro tempore vigente in materia di operazioni di fusione di OICR.

La SGR fornirà preventivamente ai partecipanti al Fondo apposita e dettagliata informativa in merito all'operazione di fusione. I medesimi partecipanti potranno in ogni caso richiedere, successivamente alla scadenza dell'Orizzonte di Investimento del Fondo, senza spese diverse da quelle strettamente inerenti ai costi di disinvestimento, il rimborso delle quote possedute o la conversione delle stesse in quote di altro OICR con politica di investimento analoga, gestito dalla SGR.

5. Dalla chiusura del Periodo di Collocamento fino al termine dell'Orizzonte di Investimento, viene adottata una strategia di gestione di tipo flessibile, effettuata attraverso processi di valutazione di natura quantitativa e qualitativa e orientata ad una elevata diversificazione degli investimenti tra le classi di attività, le aree geografiche, le valute ed i singoli strumenti finanziari, in funzione delle prospettive a medio termine dei mercati finanziari, e caratterizzata dall'utilizzo variabile del budget di rischio in funzione delle prospettive dei mercati finanziari, della durata residua dell'Orizzonte di Investimento e dei rendimenti conseguiti. I singoli strumenti finanziari sono selezionati mediante una tecnica di gestione fondamentale, che si basa sulle previsioni circa le prospettive reddituali e patrimoniali degli emittenti e sull'analisi macroeconomica relativa all'evoluzione dei tassi di interesse, tassi di cambio, al ciclo economico e alle politiche fiscali. Gli investimenti, effettuati anche attraverso l'utilizzo di strumenti finanziari derivati, sono posti in essere sulla base delle aspettative del gestore sull'andamento a medio termine dei mercati, dei cicli economici, associandoli a investimenti di natura tattica. In particolare, i titoli obbligazionari sono selezionati preferibilmente tra quelli con una scadenza in linea con quella del Fondo e che potranno essere detenuti fino al termine dell'Orizzonte di investimento. La scelta degli OICR è effettuata attraverso processi di valutazione di natura quantitativa e qualitativa, tenuto conto della specializzazione dell'asset manager e dello stile di gestione, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti. Gli OICR sono selezionati fra quelli gestiti dalla Società di gestione e da altre Società del gruppo (OICR "collegati") e quelli gestiti da primarie società, sulla base della qualità e consistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, nonché della solidità del processo d'investimento valutato da un apposito team di analisi.

La SGR ha inoltre facoltà di utilizzare tecniche di gestione efficiente del portafoglio, quali operazioni di pronti contro termine ed assimilate, coerentemente con la politica di investimento del Fondo.

6. Il Fondo promuove caratteristiche di natura ambientale e/o sociale nel rispetto di pratiche di buon governo societario, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/11/2019 e successive modifiche.

1.2 PARTE RELATIVA A TUTTI I FONDI

1. Il patrimonio del Fondo, nel rispetto del proprio specifico indirizzo degli investimenti, può essere investito in:
 - strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 58/98 (di seguito, TUF) quotati nei mercati regolamentati;
 - strumenti del mercato monetario di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), del TUF non quotati;
 - strumenti finanziari derivati quotati che abbiano ad oggetto attività in cui il Fondo può investire, indici finanziari, tassi d'interesse, tassi di cambio o valute;
 - strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, comma 2, lett. h), del TUF ("derivati creditizi") quotati;
 - strumenti finanziari derivati di cui ai precedenti alinea non quotati ("strumenti derivati OTC");
 - strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) e b) del TUF diversi da quelli indicati nel primo alinea;
 - parti di OICVM;
 - parti di FIA aperti non riservati;
 - depositi bancari presso banche aventi sede in uno Stato membro dell'UE o appartenente al "Gruppo dei dieci" (G-10).
2. Gli investimenti, coerentemente con lo specifico indirizzo del Fondo, sono disposti nel rispetto dei divieti e dei limiti indicati per gli OICVM dal Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio adottato dalla Banca d'Italia.
3. Il patrimonio del Fondo può essere investito in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi o garantiti da uno Stato dell'UE, dai suoi enti locali, da uno Stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% del totale delle attività del Fondo.
4. Resta comunque ferma la possibilità di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà da parte del gestore di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte per la tutela degli interessi dei partecipanti.
5. La SGR ha la facoltà di utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio e tecniche negoziali aventi ad oggetto strumenti finanziari, finalizzate ad una buona gestione del Fondo.
6. Nella gestione dei Fondi, la SGR ha la facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati, nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'Organo di Vigilanza, con finalità:
 - di copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte nei portafogli di ciascun Fondo;
 - diverse da quelle di copertura, tra cui: arbitraggio (per sfruttare i disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati ed il loro sottostante), riduzione dei costi di intermediazione, riduzione dei tempi di esecuzione, gestione del risparmio d'imposta, investimento per assumere posizioni lunghe nette o corte nette al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato.

L'esposizione complessiva netta in strumenti finanziari derivati, in relazione alle finalità sopra indicate, non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza. In ogni caso l'investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio-rendimento definito dalla politica d'investimento del Fondo.
7. Ai sensi del presente Regolamento, per mercati regolamentati si intendono, oltre a quelli iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 64-*quater*, comma 2 del TUF, quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo dell'Assogestioni e pubblicata nel sito Internet dell'Associazione stessa, dei Paesi verso i quali è orientata la politica di investimento del Fondo e indicati nel presente Regolamento.
8. La valuta di denominazione del Fondo è l'Euro.
9. È escluso l'investimento in strumenti finanziari ceduti direttamente da soci o amministratori della SGR o da altra società del Gruppo di appartenenza della medesima, ad esclusione delle operazioni riconducibili ad emissioni o collocamenti e ad eccezione di quote/azioni di OICR.
10. Gli strumenti finanziari sono classificati di "adeguata qualità creditizia" (c.d. investment grade) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di rating del credito stabilite nell'Unione Europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di rating del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di "adeguata qualità creditizia" se hanno ricevuto l'assegnazione di un rating pari ad investment grade da parte di almeno una delle citate agenzie di rating.

1.3 LIMITI ALLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

1. Fermi restando i limiti e i divieti previsti dalla normativa vigente, è escluso l'investimento in azioni, warrant e diritti di opzione – ove non quotati e non destinati alla quotazione - emessi o collocati da società del Gruppo di appartenenza della SGR o da soci della medesima SGR.
2. Il Fondo può negoziare strumenti finanziari con altri patrimoni gestiti dalla SGR. L'operazione di negoziazione, che deve essere preventivamente autorizzata sulla base di un'apposita procedura interna, è consentita solamente qualora la negoziazione risulti compatibile con gli obiettivi di investimento del Fondo, conforme a decisioni di investimento e strategie preventivamente adottate, convenienti per tutti i Fondi coinvolti ed effettuata nel rispetto del principio della c.d. "best execution". Tali operazioni sono oggetto di specifiche attività di controllo.
3. Il Fondo può altresì acquistare titoli di società finanziate da società del Gruppo di appartenenza della medesima SGR.

4. Il patrimonio del Fondo può essere, inoltre, investito in parti di altri OICR gestiti dalla SGR o da altre SGR del Gruppo (OICR collegati) o da altre società agli stessi legati tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta.

2. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITA' DI RIPARTIZIONE.

Fatta eccezione per il fondo Amundi Private Income 2030, i Fondi sono del tipo ad accumulazione dei proventi.

- **Amundi Private Finanza Digitale 2025**
Il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.
- **Amundi Private Age of China 2025**
Il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.
- **Amundi Smart Industry 2026**
Il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.
- **Amundi Private Top Brands 2026**
Il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.
- **Amundi Private Food & Agribusiness 2027**
Il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.
- **Amundi Private Income 2030**
 1. I partecipanti aventi diritto alla distribuzione degli ammontari definiti ai commi successivi sono quelli esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex-cedola.
 2. Con riferimento agli esercizi 2025, 2026, 2027 e 2028, sulla base dei rendiconti al 31 dicembre (esercizio annuale), la SGR distribuisce ai partecipanti un ammontare unitario pro-quota di importo fisso pari al 3,50% del valore iniziale della quota del Fondo (equivalente a 0,175 Euro).
 3. I giorni di quotazione ex cedola sono definiti entro le seguenti date:
 - entro il 31 gennaio 2026;
 - entro il 31 gennaio 2027;
 - entro il 31 gennaio 2028;
 - entro il 31 gennaio 2029;ovvero, nel caso in cui il giorno di quotazione ex-cedola coincida con un giorno non lavorativo e di Borsa chiusa, il giorno lavorativo e di Borsa aperta immediatamente successivo.
 4. L'ammontare distribuito non comporta in alcun caso un rimborso automatico di un determinato numero di quote o di frazioni di esse, ma avviene sempre come diminuzione del valore unitario delle stesse.
 5. L'ammontare sopra indicato può differire dalla variazione del valore unitario della quota di periodo.
 6. I proventi oggetto di distribuzione sono costituiti dalla somma algebrica dei ricavi da investimento, dei saldi netti relativi agli interessi su conti correnti, alle operazioni di pronti contro termine e assimilati, ai differenziali su operazioni in derivati, nonché degli oneri di gestione e di funzionamento. La SGR può inoltre porre in distribuzione in favore dei partecipanti fino al 100% degli utili netti da realizzo sui titoli.
 7. Poiché non vengono prese in considerazione tutte le voci del conto economico (plus/minusvalenze in particolare) gli ammontari determinati secondo le modalità di calcolo di cui ai commi precedenti possono differire dall'utile/perdita netta dell'esercizio di riferimento, di pertinenza del Fondo, e pertanto l'importo complessivo posto in distribuzione potrà anche essere superiore a dette risultanze di periodo.
 8. Nella relazione di accompagnamento della relazione di gestione redatta dal Consiglio di Amministrazione della SGR viene pertanto specificata, oltre all'ammontare complessivo posto in distribuzione, anche la parte di tale distribuzione che avrà la natura di un rimborso parziale del valore delle quote, ossia, ai fini sia civilistici sia fiscali, un rimborso del capitale versato dai partecipanti: in particolare, verrà considerata rimborso di capitale, per ogni singola quota avente diritto alla cedola, la parte della somma distribuita che eventualmente ecceda l'utile netto pro-quota dell'esercizio di riferimento (calcolato come rapporto tra l'utile netto dell'esercizio di riferimento ed il numero di quote esistente alla data di riferimento della relativa relazione di gestione). Nel caso si registri una perdita di esercizio, l'intera cedola rappresenterà un rimborso di capitale.
 9. La distribuzione degli ammontari non comporta in alcun caso un rimborso automatico di un determinato numero di quote o di frazioni di esse, ma avviene sempre come diminuzione del valore unitario delle stesse. L'ammontare spettante ad ogni quota, nonché la data di inizio della distribuzione - comunque non superiore a cinque giorni da quella di approvazione della relazione di gestione- vengono indicati nella relazione di accompagnamento redatta dagli amministratori e pubblicati sulle fonti di riferimento di cui alla Scheda Identificativa (Parte A) del presente Regolamento.
 10. La distribuzione dei proventi avviene a mezzo del Depositario in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante ai sensi del precedente comma 1. Qualora il certificato non sia in deposito amministrato presso il Depositario, la relativa richiesta dovrà essere corredata della cedola in pagamento.
 11. Gli ammontari di cui al precedente comma 2, arrotondati per difetto al 3° decimale, sono corrisposti in numerario presso il Depositario o mediante bonifico bancario secondo le istruzioni di pagamento indicate dal partecipante, che dovrà in tal

caso corrispondere le relative spese. Le eventuali frazioni non corrisposte vengono ricomprese nel patrimonio del Fondo.

12. La SGR si riserva la facoltà, dandone comunicazione ai partecipanti interessati, di riconoscere gli ammontari di cui al precedente comma 2 mediante assegnazione di quote, in esenzione di commissioni e spese, a quei partecipanti ai quali, in riferimento al numero di quote possedute, spetterebbe un importo complessivo inferiore a 10,00 Euro.
13. I diritti relativi alle cedole non riscosse si prescrivono a favore del Fondo nei termini di legge. Qualora il termine finale di prescrizione scada successivamente alla pubblicazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo, tali ricavi si prescrivono a favore della SGR.

3. SPESE ED ONERI A CARICO DEI PARTECIPANTI E DEL FONDO

3.1 SPESE A CARICO DEI SINGOLI PARTECIPANTI

1. La SGR ha il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del sottoscrittore:
 - un diritto fisso su ogni versamento in unica soluzione, nella misura di seguito indicata:

| Fondo | Importo (€) |
|--|-------------|
| Amundi Private Finanza Digitale 2025, Amundi Private Age of China 2025, Amundi Private Smart Industry 2026, Amundi Private Top Brands 2026 | 7,00 |
| Amundi Private Food & Agribusiness 2027, Amundi Private Income 2030 | 8,00 |

- un diritto fisso di 7,00 Euro sulle operazioni di passaggio tra fondi;
- un diritto fisso su ogni operazione di rimborso effettuato entro la scadenza dell'Orizzonte di Investimento, nella misura di seguito indicata:

| Fondo | Importo (€) |
|--|--------------|
| Amundi Private Finanza Digitale 2025, Amundi Private Age of China 2025, Amundi Private Smart Industry 2026, Amundi Private Top Brands 2026 | Non previsto |
| Amundi Private Food & Agribusiness 2027, Amundi Private Income 2030 | 3,00 |

- una commissione di rimborso, che decresce quotidianamente in funzione del periodo di permanenza nel Fondo, applicata alle somme disinvestite entro i quattro (per Amundi Private Finanza Digitale 2025 ed Amundi Private Age of China 2025, Amundi Private Top Brands 2026, Amundi Private Food & Agribusiness 2027) o i cinque anni (per Amundi Private Income 2030) di ammortamento della commissione di collocamento ed interamente riaccreditata al Fondo, calcolata sul valore iniziale della quota (5,00 Euro) moltiplicato per il numero di quote oggetto del rimborso. Essa è definita in modo che, se sommata alla commissione di collocamento maturata al momento del rimborso, applicata secondo le modalità di cui all'art. 3.2 del presente Regolamento, essa risulti uguale alla commissione di collocamento che l'investitore avrebbe sopportato se non avesse richiesto il rimborso anticipato. Nella tabella seguente si riporta, per ciascun anno di permanenza nel fondo e per ciascun Fondo, l'aliquota massima della commissione di rimborso:

■ Amundi Private Finanza Digitale 2025

| Giorno di riferimento del rimborso | Aliquota % massima |
|--|--------------------|
| Durante il Periodo di Collocamento | Non prevista |
| Durante il primo anno di ammortamento della commissione di collocamento | 2,65% |
| Durante il secondo anno di ammortamento della commissione di collocamento | 1,99% |
| Durante il terzo anno di ammortamento della commissione di collocamento | 1,33% |
| Durante il quarto anno di ammortamento della commissione di collocamento | 0,66% |
| Successivamente al termine dell'ammortamento della commissione di collocamento | Non prevista |

A titolo esemplificativo, la commissione di rimborso applicabile a un sottoscrittore che decidesse di rimborsare 500 quote al termine del terzo anno di ammortamento della commissione di collocamento sarà pari a Euro 16,50 = Euro 5,00 * 500 quote * 0,66%, ossia ammonta alla commissione di collocamento che questi avrebbe pagato se fosse rimasto nel Fondo per tutto il periodo di ammortamento (Euro 66,25 = Euro 5,00 * 500 quote * 2,65%) meno la commissione di collocamento che gli è stata addebitata durante il periodo di permanenza nel Fondo (Euro 49,75 = Euro 5,00 * 500 quote * 1,99%).

■ **Amundi Private Age of China 2025**

| Giorno di riferimento del rimborso | Aliquota % massima |
|--|--------------------|
| Durante il Periodo di Collocamento | Non prevista |
| Durante il primo anno di ammortamento della commissione di collocamento | 2,65% |
| Durante il secondo anno di ammortamento della commissione di collocamento | 1,99% |
| Durante il terzo anno di ammortamento della commissione di collocamento | 1,33% |
| Durante il quarto anno di ammortamento della commissione di collocamento | 0,66% |
| Successivamente al termine dell'ammortamento della commissione di collocamento | Non prevista |

A titolo esemplificativo, la commissione di rimborso applicabile a un sottoscrittore che decidesse di rimborsare 500 quote al termine del terzo anno di ammortamento della commissione di collocamento sarà pari a Euro 16,50 = Euro 5,00 * 500 quote * 0,66%, ossia ammonta alla commissione di collocamento che questi avrebbe pagato se fosse rimasto nel Fondo per tutto il periodo di ammortamento (Euro 66,25 = Euro 5,00 * 500 quote * 2,65%) meno la commissione di collocamento che gli è stata addebitata durante il periodo di permanenza nel Fondo (Euro 49,75 = Euro 5,00 * 500 quote * 1,99%).

■ **Amundi Private Smart Industry 2026**

| Giorno di riferimento del rimborso | Aliquota % massima |
|--|--------------------|
| Durante il Periodo di Collocamento | Non prevista |
| Durante il primo anno di ammortamento della commissione di collocamento | 2,65% |
| Durante il secondo anno di ammortamento della commissione di collocamento | 1,99% |
| Durante il terzo anno di ammortamento della commissione di collocamento | 1,33% |
| Durante il quarto anno di ammortamento della commissione di collocamento | 0,66% |
| Successivamente al termine dell'ammortamento della commissione di collocamento | Non prevista |

A titolo esemplificativo, la commissione di rimborso applicabile a un sottoscrittore che decidesse di rimborsare 500 quote al termine del terzo anno di ammortamento della commissione di collocamento sarà pari a Euro 16,50 = Euro 5,00 * 500 quote * 0,66%, ossia ammonta alla commissione di collocamento che questi avrebbe pagato se fosse rimasto nel Fondo per tutto il periodo di ammortamento (Euro 66,25 = Euro 5,00 * 500 quote * 2,65%) meno la commissione di collocamento che gli è stata addebitata durante il periodo di permanenza nel Fondo (Euro 49,75 = Euro 5,00 * 500 quote * 1,99%).

■ **Amundi Private Top Brands 2026**

| Giorno di riferimento del rimborso | Aliquota % massima |
|--|--------------------|
| Durante il Periodo di Collocamento | Non prevista |
| Durante il primo anno di ammortamento della commissione di collocamento | 2,65% |
| Durante il secondo anno di ammortamento della commissione di collocamento | 1,99% |
| Durante il terzo anno di ammortamento della commissione di collocamento | 1,33% |
| Durante il quarto anno di ammortamento della commissione di collocamento | 0,66% |
| Successivamente al termine dell'ammortamento della commissione di collocamento | Non prevista |

A titolo esemplificativo, la commissione di rimborso applicabile a un sottoscrittore che decidesse di rimborsare 500 quote al termine del terzo anno di ammortamento della commissione di collocamento sarà pari a Euro 16,50 = Euro 5,00 * 500 quote * 0,66%, ossia ammonta alla commissione di collocamento che questi avrebbe pagato se fosse rimasto nel Fondo per tutto il periodo di ammortamento (Euro 66,25 = Euro 5,00 * 500 quote * 2,65%) meno la commissione di collocamento che gli è stata addebitata durante il periodo di permanenza nel Fondo (Euro 49,75 = Euro 5,00 * 500 quote * 1,99%).

■ **Amundi Private Food & Agribusiness 2027**

| Giorno di riferimento del rimborso | Aliquota % massima |
|--|--------------------|
| Durante il Periodo di Collocamento | Non prevista |
| Durante il primo anno di ammortamento della commissione di collocamento | 2,65% |
| Durante il secondo anno di ammortamento della commissione di collocamento | 1,99% |
| Durante il terzo anno di ammortamento della commissione di collocamento | 1,33% |
| Durante il quarto anno di ammortamento della commissione di collocamento | 0,66% |
| Successivamente al termine dell'ammortamento della commissione di collocamento | Non prevista |

A titolo esemplificativo, la commissione di rimborso applicabile a un sottoscrittore che decidesse di rimborsare 500 quote al termine del terzo anno di ammortamento della commissione di collocamento sarà pari a Euro 16,50 = Euro 5,00 * 500 quote * 0,66%, ossia ammonta alla commissione di collocamento che questi avrebbe pagato se fosse rimasto nel Fondo per tutto il periodo di ammortamento (Euro 66,25 = Euro 5,00 * 500 quote * 2,65%) meno la commissione di collocamento che gli è stata addebitata durante il periodo di permanenza nel Fondo (Euro 49,75 = Euro 5,00 * 500 quote * 1,99%).

▪ **Amundi Private Income 2030**

| Giorno di riferimento del rimborso | Aliquota % massima |
|--|--------------------|
| Durante il Periodo di Collocamento | Non prevista |
| Durante il primo anno di ammortamento della commissione di collocamento | 2,25% |
| Durante il secondo anno di ammortamento della commissione di collocamento | 1,80% |
| Durante il terzo anno di ammortamento della commissione di collocamento | 1,35% |
| Durante il quarto anno di ammortamento della commissione di collocamento | 0,90% |
| Durante il quinto anno di ammortamento della commissione di collocamento | 0,45% |
| Successivamente al termine dell'ammortamento della commissione di collocamento | Non prevista |

A titolo esemplificativo, la commissione di rimborso applicabile a un sottoscrittore che decidesse di rimborsare 500 quote al termine del terzo anno di ammortamento della commissione di collocamento sarà pari a Euro 22,50 = Euro 5,00 * 500 quote * 0,90%, ossia ammonta alla commissione di collocamento che questi avrebbe pagato se fosse rimasto nel Fondo per tutto il periodo di ammortamento (Euro 56,25 = Euro 5,00 * 500 quote * 2,25%) meno la commissione di collocamento che gli è stata addebitata durante il periodo di permanenza nel Fondo (Euro 33,75 = Euro 5,00 * 500 quote * 1,35%).

- le imposte e tasse eventualmente dovute in relazione alla stipula del contratto di sottoscrizione, alle comunicazioni di conferma dell'investimento e del disinvestimento.
2. È previsto un diritto fisso pari a 25 Euro in favore del Depositario, per l'emissione del certificato rappresentativo delle quote (prevista esclusivamente per un controvalore minimo di 100 quote), nonché per il suo frazionamento o raggruppamento. È inoltre previsto il rimborso, limitatamente agli effettivi esborsi di tutte le spese di spedizione, postali e di corrispondenza, sostenute per l'invio dei certificati di partecipazione al domicilio del partecipante, quando questi lo richieda, la cui misura è indicata di volta in volta al partecipante medesimo.

3.2 SPESE A CARICO DEL FONDO

1. Le spese a carico di ciascun Fondo sono rappresentate da:

- una **commissione di collocamento** nella misura indicata nella tabella seguente, imputata al Fondo in un'unica soluzione al termine del Periodo di Collocamento. Tale componente è calcolata sul valore iniziale della quota moltiplicato per il numero di quote in circolazione al termine del Periodo di Collocamento, ammortizzata linearmente lungo i cinque anni di vita del Fondo successivi al termine del Periodo di Collocamento mediante addebito giornaliero sul valore complessivo netto del Fondo e prelevata al termine del Periodo di Collocamento.

| FONDO | MISURA PERCENTUALE |
|---|--------------------|
| Amundi Private Finanza Digitale 2025 | 2,65% |
| Amundi Private Age of China 2025 | 2,65% |
| Amundi Private Smart Industry 2026 | 2,65% |
| Amundi Private Top Brands 2026 | 2,65% |
| Amundi Private Food & Agribusiness 2027 | 2,65% |
| Amundi Private Income 2030 | 2,25% |

- una **provvigione di gestione** nella misura indicata nella tabella seguente, calcolata ogni giorno di valorizzazione sul valore complessivo netto del Fondo e prelevata mensilmente dalle disponibilità di quest'ultimo nel primo giorno di calcolo del valore unitario della quota del mese successivo a quello di riferimento.

| FONDO | MISURA ANNUA PERCENTUALE |
|--------------------------------------|--|
| Amundi Private Finanza Digitale 2025 | 0,10% Periodo di Collocamento; 0,90% primo anno del Periodo di Accumulazione; 1,05% secondo anno del Periodo di Accumulazione; 1,20% terzo anno del Periodo di Accumulazione; 1,35% dall'avvio del quarto anno del Periodo di Accumulazione al termine dell'Orizzonte di Investimento; 1,35% successivamente al termine dell'Orizzonte di Investimento. |

| | |
|---|---|
| Amundi Private Age of China 2025 | 0,10% Periodo di Collocamento; 0,90% primo anno del Periodo di Accumulazione; 1,05% secondo anno del Periodo di Accumulazione; 1,20% terzo anno del Periodo di Accumulazione; 1,35% dall'avvio del quarto anno del Periodo di Accumulazione al termine dell'Orizzonte di Investimento; 1,35% successivamente al termine dell'Orizzonte di Investimento. |
| Amundi Private Smart Industry 2026 | 0,10% Periodo di Collocamento; 0,90% primo anno del Periodo di Accumulazione; 1,05% secondo anno del Periodo di Accumulazione; 1,20% terzo anno del Periodo di Accumulazione; 1,35% dall'avvio del quarto anno del Periodo di Accumulazione al termine dell'Orizzonte di Investimento; 1,35% successivamente al termine dell'Orizzonte di Investimento. |
| Amundi Private Top Brands 2026 | 0,10% Periodo di Collocamento; 0,90% primo anno del Periodo di Accumulazione; 1,05% secondo anno del Periodo di Accumulazione; 1,20% terzo anno del Periodo di Accumulazione; 1,35% dall'avvio del quarto anno del Periodo di Accumulazione al termine dell'Orizzonte di Investimento; 1,35% successivamente al termine dell'Orizzonte di Investimento. |
| Amundi Private Food & Agribusiness 2027 | 0,90% primo anno del Periodo di Accumulazione; 1,05% secondo anno del Periodo di Accumulazione; 1,20% terzo anno del Periodo di Accumulazione; 1,35% dall'avvio del quarto anno del Periodo di Accumulazione al termine dell'Orizzonte di Investimento; 1,35% successivamente al termine dell'Orizzonte di Investimento. |
| Amundi Private Income 2030 | 0,78% durante l'Orizzonte di Investimento 0,10% successivamente al termine dell'Orizzonte di Investimento |

- con esclusivo riferimento al fondo **Amundi Private Income 2030**, una **provvigione di incentivo**, applicata successivamente alla chiusura del Periodo di Collocamento, pari al 20% dell'*extraperformance* maturata nel periodo di osservazione della performance.

Si definisce "Periodo di Osservazione della Performance" il periodo che decorre dalla data di inizio operatività alla data di scadenza dell'Orizzonte d'Investimento del Fondo.

La provvigione è calcolata moltiplicando l'entità percentuale prevista per il minor ammontare tra il valore complessivo netto del Fondo dell'ultimo giorno del periodo cui si riferisce la performance e il valore complessivo netto medio del Fondo nel periodo cui si riferisce la performance.

Si definisce "extraperformance" la variazione percentuale positiva tra il valore unitario della quota del Fondo (tenuto conto degli eventuali proventi distribuiti) e il rendimento minimo predefinito o "*hurdle rate*" (come indicato nella tabella seguente) nel periodo cui si riferisce la performance.

| Fondo | Rendimento minimo predefinito (<i>hurdle rate</i>) ai fini della provvigione di incentivo |
|----------------------------|--|
| Amundi Private Income 2030 | 700 punti base per anno |

Si precisa che:

- il calcolo della provvigione di incentivo è eseguito con cadenza pari a quella di valorizzazione della quota unitaria nel Periodo di Osservazione della Performance;
- le commissioni di incentivo si calcolano sul valore della quota al netto di tutti i costi, inclusa la commissione di incentivo;
- la commissione di incentivo è corrisposta alla data di scadenza dell'Orizzonte di Investimento del Fondo. La SGR preleva dalle disponibilità del Fondo, la commissione di incentivo, se dovuta, nel primo giorno di calcolo del valore della quota successivo alla scadenza dell'Orizzonte di Investimento. Con riferimento alle quote oggetto di richiesta di rimborso antecedentemente alla scadenza dell'Orizzonte di Investimento del Fondo, la SGR ha la facoltà di cristallizzare eventuali commissioni di performance maturate alla data di contabilizzazione del rimborso ed in proporzione al numero di quote rimborsate. Relativamente alle richieste di rimborso, la provvigione di incentivo, se dovuta, viene prelevata mensilmente dalle disponibilità del Fondo nel primo giorno di calcolo del valore unitario della quota del mese successivo alla data di contabilizzazione del rimborso.

Il calcolo della commissione è eseguito quotidianamente, accantonando un rateo che fa riferimento all'extraperformance maturata nel Periodo di Osservazione della Performance. Ogni giorno, ai fini del calcolo del valore complessivo netto del Fondo, la SGR accredita al Fondo l'accantonamento del giorno precedente e addebita quello del giorno cui si riferisce il calcolo.

È previsto un limite percentuale (c.d. *fee cap*), rispetto al valore complessivo netto del Fondo, che le provvigioni complessive, sia di gestione che di incentivo, non possono superare, tale *fee cap* è pari alla misura della provvigione di gestione annua a cui si aggiunge il 100% della stessa calcolata sull'intero Orizzonte di Investimento; quest'ultima percentuale costituisce il massimo prelevabile a titolo di provvigione di incentivo.

- il **costo sostenuto per il calcolo del valore della quota** nella misura massima annua indicata nella tabella seguente, calcolato ogni giorno di valorizzazione sul valore complessivo netto del Fondo e prelevato mensilmente dalle disponibilità di quest'ultimo nel primo giorno di calcolo del valore unitario della quota del mese successivo a quello di riferimento.

| FONDO | MISURA ANNUA PERCENTUALE |
|---|--------------------------|
| Amundi Private Finanza Digitale 2025 | 0,02% |
| Amundi Private Age of China 2025 | 0,02% |
| Amundi Private Smart Industry 2026 | 0,02% |
| Amundi Private Top Brands 2026 | 0,02% |
| Amundi Private Food & Agribusiness 2027 | 0,02% |
| Amundi Private Income 2030 | 0,02% |

- il **compenso riconosciuto al Depositario** per l'incarico svolto, nella misura massima annua indicata nella tabella seguente, calcolato ogni giorno di valorizzazione sul valore complessivo netto del Fondo e prelevato dalle disponibilità del Fondo il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla fine del mese di riferimento;

| FONDO | MISURA ANNUA PERCENTUALE |
|---|--------------------------|
| Amundi Private Finanza Digitale 2025 | 0,044% |
| Amundi Private Age of China 2025 | 0,044% |
| Amundi Private Smart Industry 2026 | 0,044% |
| Amundi Private Top Brands 2026 | 0,044% |
| Amundi Private Food & Agribusiness 2027 | 0,044% |
| Amundi Private Income 2030 | 0,044% |

- i costi connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo (es.: costi di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari);
- le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici del Fondo, i costi di stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti purché tali oneri non attengano a propaganda o a pubblicità o comunque al collocamento delle quote;
- le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;
- le spese di revisione e di certificazione della relazione di gestione del Fondo (ivi compreso quello finale di liquidazione);
- gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e le spese connesse (es.: spese di istruttoria);
- le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
- gli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni;
- il contributo di vigilanza dovuto alla CONSOB, nonché alle Autorità estere competenti, per lo svolgimento dell'attività di controllo e di vigilanza, tra tali spese non sono in ogni caso comprese quelle relative alle procedure di commercializzazione del Fondo in paesi diversi dall'Italia.

2. Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità del Fondo con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

3. Sul Fondo acquirente non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti degli OICR collegati acquisiti e, dal compenso riconosciuto alla SGR, è dedotta la remunerazione complessiva che il gestore dei fondi collegati percepisce.

4. SOTTOSCRIZIONE, OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI E RIMBORSO

4.1 PERIODO DI COLLOCAMENTO DEL FONDO

1. La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire esclusivamente durante il periodo di collocamento al pubblico ("Periodo di Collocamento"). Le date di inizio e fine del Periodo di Collocamento (non superiore a 3 mesi) saranno comunicate mediante avviso sul sito Internet della SGR indicato nella Parte A) Scheda Identificativa del Prodotto.
2. La SGR si riserva la facoltà di (i) prorogare il Periodo di Collocamento (complessivamente non superiore a 3 mesi) e (ii) anticipare la chiusura del Periodo di Collocamento. L'eventuale prolungamento o la chiusura anticipata del Periodo di Collocamento saranno comunicati mediante apposita pubblicazione sul predetto sito Internet della SGR.
3. Per tutti i fondi, tranne quelli indicati al successivo comma 4, il primo giorno di valorizzazione è previsto durante il Periodo di Collocamento.

4. Per i fondi Amundi Private Food & Agribusiness 2027 e Amundi Private Income 2030, il primo giorno di valorizzazione è previsto successivamente al termine del Periodo di Collocamento e tutte le sottoscrizioni, subordinatamente all'integrale copertura del relativo bonifico bancario di cui al successivo paragrafo 4.2, comma 3, si perfezionano il giorno successivo a quello di riferimento (primo valore unitario della quota di 5,00 Euro di cui al successivo paragrafo 5, comma 2); quest'ultimo giorno coincide con il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento. Fino al termine del Periodo di Collocamento, il sottoscrittore ha facoltà di revocare o modificare la domanda di sottoscrizione.

4.2 SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE

1. Salvo quanto previsto all'articolo I delle Modalità di Funzionamento del presente Regolamento, alla sottoscrizione delle quote del Fondo si applica la seguente disciplina.

2. La sottoscrizione delle quote del Fondo si attua con le modalità di partecipazione descritte nel presente articolo.

La sottoscrizione può essere effettuata:

- per il tramite dei soggetti collocatori;
- mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del successivo comma 3;
- direttamente presso la sede della SGR, esclusivamente con riferimento agli Investitori Professionali di diritto, intendendosi per tali (i) i clienti professionali privati che soddisfano i requisiti di cui al punto I dell'Allegato n. 3 al regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20307/2018 e successive modifiche, e (ii) i clienti professionali pubblici ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 236 dell'11 novembre 2011.

3. L'importo minimo previsto per ciascuna sottoscrizione è di 500,00 Euro.

La sottoscrizione delle quote di partecipazione si realizza tramite:

- compilazione e sottoscrizione di un apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore e degli eventuali cointestatari del Fondo che si intende sottoscrivere, dell'importo del versamento (al lordo delle eventuali spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi ai conti del Fondo. L'acquisto delle quote del Fondo può avvenire anche mediante utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario.

Tale modalità è riservata ai partecipanti che richiedano l'immissione delle quote da sottoscrivere nel certificato cumulativo depositato presso il Depositario.

La domanda di partecipazione può essere redatta in forma libera, se raccolta nell'ambito dell'offerta agli Investitori Professionali di cui sopra.

Le domande di partecipazione convenzionalmente si considerano ricevute in giornata se pervenute alla SGR entro le ore 15.30;

- versamento del corrispettivo alla SGR, mediante:

- a. bonifico bancario a favore di "Amundi SGR S.p.A. - fondo". Per le sottoscrizioni presso gli sportelli bancari incaricati del collocamento si può provvedere alla copertura del bonifico anche a mezzo contanti ovvero addebito in conto corrente.
- b. bonifico bancario a favore del conto intestato al soggetto collocatore; in caso di contestuale sottoscrizione di più fondi per il tramite di un soggetto collocatore, il sottoscrittore potrà disporre un unico bonifico di ammontare pari alla somma dei corrispettivi delle singole sottoscrizioni;
- c. assegno bancario o circolare non trasferibile salvo buon fine all'ordine di "Amundi SGR S.p.A. - fondo"
- d. assegno bancario o circolare non trasferibile salvo buon fine all'ordine del soggetto collocatore; in caso di contestuale sottoscrizione di più fondi per il tramite di un soggetto collocatore, il sottoscrittore potrà versare un unico assegno intestato allo stesso di ammontare pari alla somma dei corrispettivi delle singole sottoscrizioni.

Gli assegni e i bonifici saranno accettati salvo buon fine.

La SGR si impegna a trasmettere al Depositario gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta indicati sul modulo di sottoscrizione.

Con riferimento alla sottoscrizione dei fondi Amundi Private Food & Agribusiness 2027 e Amundi Private Income 2030 il versamento del corrispettivo alla SGR può essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario.

4. La domanda di sottoscrizione è inefficace e la SGR la respinge ove essa sia incompleta, alterata o comunque non conforme a quanto previsto nel presente Regolamento.
5. A fronte della medesima domanda di sottoscrizione, il partecipante ha la facoltà di effettuare versamenti successivi in unica soluzione. Tale facoltà è altresì prevista nel caso in cui siano intervenute modifiche del Regolamento, purché le medesime non comportino per il sottoscrittore un aggravio delle modalità, delle condizioni ovvero degli oneri relativi alla sottoscrizione o comunque non incidano sulla caratterizzazione del Fondo.
6. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con o senza rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di un contratto per la prestazione di servizi di investimento preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore.

I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l'indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all'emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l'immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dal Depositario.

Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori.

Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell'indicazione nominativa del medesimo, in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest'ultimo ovvero in caso di revoca del mandato

ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o del Depositario.

4.3 OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI

1. A fronte del rimborso di quote del Fondo il partecipante ha facoltà di sottoscrivere contestualmente quote di altro Fondo gestito dalla SGR che presenti modalità di passaggio analoghe, anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.
2. L'operazione di reinvestimento nel Fondo degli importi rivenienti dal contestuale rimborso di quote di altro Fondo della SGR, ove non risulti da una disposizione del sottoscrittore prevista dal contratto stipulato in precedenza, richiede la sottoscrizione di un nuovo contratto. Ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni vigenti, l'efficacia delle operazioni di reinvestimento degli importi rivenienti dal contestuale rimborso di quote di altro fondo è subordinata al decorso del termine di sette giorni di cui all'art. 30, comma 6, del TUF.
3. La SGR, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all'operazione con le seguenti modalità:
 - in caso di passaggio in fondi con valorizzazione giornaliera, il giorno di regolamento del rimborso è il giorno successivo a quello di ricezione della richiesta di trasferimento. Convenzionalmente la domanda di rimborso (ai fini del reinvestimento) si intende ricevuta secondo quanto previsto al successivo art. 4.4, comma 4;
 - in caso di passaggio in fondi con diversa cadenza di valorizzazione, il giorno di regolamento del rimborso coincide con il giorno successivo al giorno di riferimento del valore della quota del fondo di destinazione. Convenzionalmente la domanda di rimborso (ai fini del reinvestimento) si intende ricevuta secondo quanto previsto al successivo art. 4.4, comma 4;
 - il giorno di regolamento della sottoscrizione del Fondo prescelto dal partecipante coincide con quello di regolamento del rimborso.La SGR dispone che la liquidità derivante dal rimborso delle quote venga addebitata al conto corrente del fondo di provenienza e contestualmente accreditata al conto corrente del fondo di destinazione nel giorno di regolamento. Dell'avvenuta operazione la SGR invia al sottoscrittore la lettera di conferma.
4. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro Fondo/Classe di quote (switch) è considerata ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie. In particolare in caso di somma di richieste contestuali di rimborso o di switch proveniente da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi coinvestitori, di importo complessivo uguale o superiore allo 0,25% del valore complessivo del Fondo o a 200.000 Euro e ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono fino a 10 giorni, la SGR si riserva di determinare l'importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo. In tali casi il valore di rimborso potrà essere determinato sulla base del valore unitario della quota del giorno successivo a quello della richiesta. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso. Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse. L'esercizio di tale facoltà viene comunicato tempestivamente ai partecipanti interessati.

4.4 RIMBORSO DELLE QUOTE

1. Salvo quanto previsto all'articolo VI delle Modalità di Funzionamento del presente Regolamento al rimborso delle quote si applica la seguente disciplina.
2. La richiesta di rimborso, con allegati i relativi certificati di partecipazione, qualora le quote non siano incluse nel certificato cumulativo depositato presso il Depositario, deve avvenire mediante domanda scritta, sottoscritta dall'avente diritto, inviata alla SGR per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento o spedita direttamente a mezzo raccomandata A.R., oppure presentata dal sottoscrittore presso la sede della SGR. L'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza è consentito esclusivamente quando le quote sono incluse nel certificato cumulativo depositato presso il Depositario.
3. Il rimborso può avvenire:
 - per contanti;
 - a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato al richiedente;
 - a mezzo accredito a favore di altre società del gruppo cui appartiene la SGR, per prodotti da queste gestiti;
 - a mezzo assegno circolare o bancario emesso all'ordine del richiedente.Nel caso in cui il sottoscrittore richieda l'invio del mezzo di pagamento al recapito indicato nella domanda di rimborso, ciò avverrà a sue spese.
4. Le domande di rimborso presentate o spedite direttamente alla sede della SGR convenzionalmente si considerano:
 - ricevute in giornata, se la richiesta è relativa a quote sottoscritte in sede, purché pervenuta entro le ore 15.30;
 - ricevute il primo giorno lavorativo successivo all'arrivo della domanda presso la sede stessa, purché pervenuta entro le ore 15.30, se la richiesta è relativa a quote sottoscritte tramite un soggetto collocatore.Il rimborso può avvenire unicamente in Euro.
5. Se la richiesta di rimborso è riferita a certificati detenuti dal Depositario, ed in attesa del riscontro del buon fine del titolo di pagamento, l'erogazione dell'importo da rimborsare è sospesa, sino a che sia accertato il buon fine del titolo di pagamento ovvero sia decorso il termine previsto per la proroga della consegna materiale del certificato, secondo quanto previsto dall'art. II, comma 5 delle Modalità di Funzionamento.

Durante il periodo di sospensione, le somme liquidate a favore del richiedente vengono depositate presso il Depositario in apposito conto vincolato intestato allo stesso, da liberarsi solo al verificarsi delle condizioni sopra descritte.

6. Per scoraggiare le operazioni di importo rilevante e/o ravvicinate (market timing), la SGR – verificatesi le condizioni descritte al precedente articolo 4.3, comma 4 – ha la facoltà determinare il valore del rimborso secondo le diverse modalità descritte dal medesimo articolo.

4.5 VALORE UNITARIO DELLA QUOTA

Si prevede che in caso di errore nel calcolo del valore unitario delle quote del Fondo in misura non superiore allo 0,1% del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), una volta ricalcolato il valore corretto della quota, non è necessario porre in essere le attività indicate nella Parte C) Modalità di funzionamento, art. V, comma 4.

5. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Per tutti i fondi tranne quelli indicati al successivo comma, limitatamente ai primi 10 giorni di calcolo del valore unitario della quota a decorrere dalla data di inizio di operatività di ciascun Fondo, il valore unitario della quota rimarrà invariato a 5,00 Euro
2. Per i fondi Amundi Private Food & Agribusiness 2027 e Amundi Private Income 2030 limitatamente al primo giorno di calcolo del valore unitario della quota a decorrere dalla data di inizio di operatività del Fondo, il valore unitario della quota rimarrà invariato a 5,00 Euro.

C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di Funzionamento.

I. PARTECIPAZIONE AL FONDO

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell'art.1411 c.c. – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro l'orario indicato nella "parte B) Caratteristiche del prodotto" del presente regolamento, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del TUF.
7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi. Nel caso di richieste di passaggio ad altro fondo o comparto (switch) il regolamento delle due operazioni deve avvenire secondo le modalità indicate nella "parte B) Caratteristiche del prodotto".
8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d'Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionali nel giorno di riferimento.
9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivala sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
La SGR si riserva la possibilità di attivare un servizio *on line* che, previa identificazione del partecipante e rilascio di password e codice identificativo, consenta allo stesso di ricevere tali informazioni mediante tecniche di comunicazione a distanza (*Internet*). Dell'avvenuta attivazione del servizio la SGR informa i partecipanti mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione della quota. Successivamente all'attivazione del servizio, il partecipante può richiedere che le informazioni siano comunicate con mezzi elettronici anziché in formato cartaceo. Tale richiesta si intende estesa anche alla ricezione di ogni comunicazione effettuata al partecipante dalla SGR ai fini dell'assolvimento di obblighi informativi previsti dal presente regolamento o dalla normativa di tempo in tempo vigente.
11. L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri, di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel regolamento.
14. La partecipazione al Fondo non è consentita ai soggetti nei confronti dei quali – ai sensi del Prospetto, non possono essere offerte o distribuite le quote del Fondo.
A tal fine la SGR può:
 - respingere la richiesta di emissione o di trasferimento di quote da o a tali soggetti;
 - richiedere ai partecipanti al Fondo in qualunque momento di fornire per iscritto sotto la propria responsabilità, ogni informazione ritenuta necessaria per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione al Fondo;
 - procedere al rimborso di iniziativa di tutte le quote detenute da tali soggetti.
Il rimborso d'iniziativa delle quote è determinato in base al valore unitario corrente al netto della commissione di rimborso eventualmente applicabile ai sensi del presente Regolamento.

II. QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE

1. I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse, esclusivamente in forma nominativa.

2. Il Depositario, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella Scheda Identificativa, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere – sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente - l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario con rubriche distinte per singoli partecipanti. E' facoltà del Depositario procedere – senza oneri per il Fondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
4. A richiesta degli aventi diritto, è ammesso il frazionamento ed il raggruppamento dei certificati nominativi emessi.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

III. ORGANI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA SCELTA DEGLI INVESTIMENTI

1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del Depositario.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

IV. SPESE A CARICO DELLA SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del Fondo o dei partecipanti.

V. VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella Scheda Identificativa, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta.
2. Il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota ne sospende il calcolo in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
3. Al cessare di tali situazioni il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota determina il valore unitario della quota e la SGR provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
 - a. reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
 - b. pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'ideonea informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell'evento nella relazione di gestione del fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.

VI. RIMBORSO DELLE QUOTE

1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare - se emessi - deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
3. La domanda di rimborso - la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard - contiene:
 - la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
 - le generalità del richiedente;
 - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
 - il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;

- in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
 - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
4. La SGR impegna contrattualmente i collocatori - anche ai sensi dell'art.1411 c.c. - ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
 5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro l'orario indicato nella parte B) ("Caratteristiche del prodotto") del presente regolamento;
 6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.
 7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, nella parte B ("Caratteristiche del prodotto") è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro fondo/comparto (switch) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie.
 8. La SGR provvede, tramite il Depositario, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.
 9. La SGR ha facoltà di sospendere per un arco di giorni determinato (che non potrà essere in ogni caso superiore a quindici giorni) il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate nello stesso giorno richieste di rimborso o di switch di importo cumulato superiore al 5% del valore complessivo del Fondo che, in relazione all'andamento dei mercati, richiedano smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. In questi casi, la SGR comunica tempestivamente agli investitori la durata della sospensione con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Le richieste ricevute durante la sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza della sospensione stessa. La SGR può avvalersi di questa modalità di sospensione in più occasioni consecutive riconducibili al medesimo evento eccezionale, ferma restando la durata massima complessiva di un mese delle predette sospensioni.
Con il termine di un mese si intende un periodo di sospensione del diritto al rimborso della quota di 30 giorni solari. Ai fini del rispetto della durata massima complessiva di un mese, nel calcolo sono conteggiati solo i giorni delle sospensioni riconducibili alla medesima circostanza eccezionale e non anche gli eventuali intervalli di tempo, tra queste sospensioni, nei quali i rimborsi sono ripristinati.
 10. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

VII. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche oltre che pubblicate sono comunicate a ciascun partecipante. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti - diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.
3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.
5. Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

VIII. LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella Scheda Identificativa o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
 - in caso di scioglimento della SGR;
 - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a. l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo, deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;

- b. la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
- c. terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli Amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
- d. la Società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
- e. il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, il Depositario nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
- f. il Depositario, su istruzioni della SGR provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
- g. le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
- h. i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lettera g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lettera e);
- i. la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.